

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Istituto Italo-Latino Americano, C.F. 80443910585, con sede e domicilio fiscale in Piazza Benedetto Cairoli, 3 - 00186 Roma, rappresentato dal suo Segretario Generale, Ambasciatore Paolo Bruni, di seguito denominato **IILA**

e

l'Istituto nazionale per il Commercio Estero, C.F. 80069170589, con sede in Via Liszt, 21 - 00144 Roma, rappresentato dal suo Presidente, Amb. Umberto Vattani, di seguito denominato **"ICE"**.

- Considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative formative in materia di internazionalizzazione, in una strategia di Sistema-Paese che valorizzi le sinergie di attività, attraverso il concorso di soggetti interessati, pubblici e privati, e l'apporto integrato di risorse;
- ritenuto utile attivare una collaborazione che prevede la promozione dei rapporti internazionali delle imprese italiane;
- vista l'opportunità di realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane, nonché la necessità di organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- sentita la necessità di progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze specifiche per le imprese italiane;
- vista la vigente normativa in materia di collaborazione tra Enti pubblici e privati;
- premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi è opportuno ed utile promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- ritenuto pertanto utile, ai fini predetti, definire un Accordo "quadro" di collaborazione;

l' IILA e l'ICE

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto

L'IILA e l'ICE valuteranno l'opportunità, tramite specifiche proposte, di attivare una collaborazione ai fini di:

- a) realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane;
- b) progettare e/o gestire progetti formativi per l'acquisizione di competenze necessarie a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane;
- c) studiare tutte le possibili attività formative aventi per oggetto tematiche concernenti l'economia ed il commercio internazionale, la cooperazione economica e finanziaria e gli scambi commerciali;
- d) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- e) accogliere presso le strutture centrali e periferiche dell'ICE per la realizzazione di stage e tirocini organizzati ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo della legge n. 196 del 1997, uno o più soggetti scelti tra coloro che abbiano superato la prova finale del "Corso di Alta Formazione in Studi Latinoamericani" organizzato annualmente dall'IILA e da "Sapienza Università di Roma", con la collaborazione degli Atenei di "Roma Tre" e "Tor Vergata" nonché di altre Istituzioni italiane e straniere;
- f) favorire attività congiunta di formazione, informazione e promozione rivolta al mondo imprenditoriale ed in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri;
- g) promuovere la specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale fra l'Italia e singoli Paesi di volta in volta individuati;
- h) pubblicizzare e promuovere la propria attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).

In mancanza di specifiche proposte, le Parti non saranno in alcun modo vincolate alla realizzazione delle iniziative oggetto della collaborazione.

Art. 2 - Contenuto delle proposte

Le proposte che le Parti formuleranno, di volta in volta, in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno essere approvate dai rispettivi Organi competenti e dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata ed il luogo;
- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire;
- le risorse necessarie per la realizzazione;
- quant'altro necessario per la regolamentazione delle relative attività e/o iniziative.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività

Per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 1, si potranno utilizzare, con modalità da concordarsi, particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle Parti, previa deliberazione dei rispettivi Organi competenti.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività, oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi decisionali.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati nelle proposte.

Art. 4 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di 3 (tre) anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere per le Parti.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe le Parti.

Art. 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo. Pertanto, le Parti si impegnano ad intimare al proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, l'osservanza di una rigorosa riservatezza.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, se necessario, di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 7 - Esclusione oneri finanziari

La stipula del presente Accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Le attività che comportano il sorgere di oneri finanziari, come anche le modalità di ripartizione di tali oneri tra le Parti, dovranno essere concordate, deliberate e formalizzate mediante apposita stipulazione, secondo le modalità previste dall'art. 2.

Art. 8 - Responsabilità

L'ICE è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'IILA durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'ICE esonera e comunque tiene indenne l'IILA da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

L'IILA da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ICE durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'IILA esonera e comunque tiene indenne l'ICE da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

Art. 9 - Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui ai D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle Parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 10 - Foro Competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale nominato di comune accordo dalle Parti.

Art. 11 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Roma, 13 MAG. 2010



Istituto Italo-Latino Americano
Segretario Generale
Amb. Paolo Bruni



Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Il Presidente
Amb. Umberto Vattani